

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 58 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto del decreto legislativo integrativo e correttivo)

1. Il presente decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Prevede, in particolare:
 - a) l'anticipazione al 2012 della completa determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province;
 - b) l'anticipazione all'anno 2012 del sistema a regime del federalismo fiscale dei comuni e delle province;
 - c) il riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, la soppressione dei vigenti prelievi e la contestuale istituzione dell'imposta relativa ai rifiuti ed ai Servizi comunali (RES);
 - d) la sostituzione della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto con la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - e) l'estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l'imposta di soggiorno;
 - f) modificazioni concernenti l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali;
 - g) ulteriori disposizioni integrative e correttive.

Art. 2

(Soppressione dei prelievi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e istituzione del tributo Rifiuti e Servizi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.
2. A partire dalla data di applicazione del tributo previsto nella presente disposizione, sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria.
3. Dopo l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 14-bis.

(Tributo comunale Rifiuti e Servizi)

1. È istituito il tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES).

2. Il tributo si articola in due componenti. La prima è istituita a fronte del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei comuni.

3. Soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili tassabili.

4. Il tributo si applica a partire dall'anno successivo a quello di adozione del regolamento di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 5.

Art. 14-ter.

(Presupposto e base imponibile della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)

1. La componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani del tributo comunale sui rifiuti e servizi è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa dai comuni.

2. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni.

3. Sono escluse le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Sono esclusi i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale.

Art. 14-quater.

(Soggetti passivi e soggetti responsabili della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)

1. Il tributo, nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 14-ter con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nel caso in cui il Comune abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 14-*vicies*, comma 2, qualora più soggetti siano astrattamente soggetti passivi della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani con riferimento agli stessi beni immobili, l'imposta Rifiuti e Servizi, nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, è dovuta soltanto da quello che risulti titolare dell'eventuale contratto di somministrazione di energia elettrica, per il tempo in cui perduri tale titolarità.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non consecutivi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi di altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 14-quinquies.

(Costo del servizio e tariffe della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)

1. Il tributo, nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 5.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Nella determinazione della tariffa può essere prevista la copertura di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali le spese per la gestione dei rifiuti urbani esterni.
5. Con regolamento da adottare il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa. Se entro tale termine il regolamento non viene adottato, si applicano in via transitoria le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il regolamento adottato ai sensi del presente comma si applica a partire dall'anno successivo a quello di adozione.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 14-sexies.

(Riduzioni tariffarie per la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)

1. Il consiglio comunale disciplina le riduzioni tariffarie in presenza di situazioni rappresentative di una ridotta capacità di produzione di rifiuti.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche.
3. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nella zona di ubicazione dell'immobile, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa.

Art. 14-septies.

(Agevolazioni per la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)

1. Il consiglio comunale può deliberare riduzioni e esenzioni per situazioni di particolare disagio economico e sociale.
2. Le riduzioni e le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 14-octies.

(Deliberazioni comunali per la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali agevolazioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
2. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto affidatario del servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 14-nonies.

(Tariffa giornaliera)

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con regolamento le modalità di applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera. Per uso temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni in un anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
3. L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 14-decies.

(Tributo provinciale)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree tassabili, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'intero importo della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani disciplinato nel presente decreto.

Art. 14-undecies.

(Tariffa corrispettiva alternativa alla componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)

1. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo disciplinato nel presente decreto, limitatamente alla componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
2. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto nell'articolo 14-quinquies, comma 5.
3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 14-duodecies.

(Gradualità nell'entrata a regime del tributo nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)

1. La copertura integrale dei costi del servizio dovrà essere assicurata entro quattro anni dall'anno di prima applicazione del tributo.

Art. 14-terdecies.

(Presupposto della componente relativa ai servizi indivisibili)

1. Il presupposto del tributo rifiuti e servizi, nella componente relativa ai servizi indivisibili dei comuni, è l'occupazione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ad uso abitativo, e relative unità immobiliari pertinenziali, da parte di soggetti anagraficamente residenti nel territorio del comune. Per fabbricato ad uso abitativo si intende l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A1 a A9 iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Non si considera occupato il fabbricato tenuto a disposizione dal proprietario o dal titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie sull'immobile.

Art. 14-quaterdecies.

(Soggetti passivi della componente relativa ai servizi indivisibili)

1. Il tributo rifiuti e servizi, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è dovuto dalle persone fisiche maggiori di età o minori emancipate residenti anagraficamente nel territorio del comune che a qualsiasi titolo occupano i fabbricati di cui all'articolo 14-terdecies. Coloro che occupano in comune i fabbricati sono obbligati solidalmente al pagamento del tributo.
2. Nel caso in cui il Comune abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 14-vicebis, comma 2, qualora più soggetti siano astrattamente soggetti passivi della componente relativa ai servizi indivisibili con riferimento agli stessi beni immobili, l'imposta Rifiuti e Servizi, nella componente relativa ai servizi indivisibili, è dovuta soltanto da quello che risulti titolare dell'eventuale contratto di somministrazione di energia elettrica, per il tempo in cui perduri tale titolarità.

Art. 14-quinquiesdecies.

(Base imponibile della componente relativa ai servizi indivisibili)

1. La base imponibile del tributo Rifiuti e Servizi, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è il valore dei fabbricati ad uso abitativo e delle relative unità immobiliari pertinenziali, quale risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, il moltiplicatore pari a cento, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito. Il predetto coefficiente può essere modificato secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14-sexiesdecies.

(Determinazione del tributo nella componente relativa ai servizi indivisibili)

1. Il tributo Rifiuti e Servizi, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è corrisposto sulla base di aliquota stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura non superiore al X per mille.

Art. 14-septiesdecies.

(Agevolazioni per la componente relativa ai servizi indivisibili)

1. Non sono assoggettati al tributo Rifiuti e Servizi, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, i soggetti passivi il cui reddito imponibile del periodo di imposta precedente non sia superiore al limite previsto per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esenzione non opera se la somma dei redditi dei soggetti che occupano in comune l'unità immobiliare supera l'anzidetto limite.

2. Il tributo Rifiuti e Servizi, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è ridotto alla metà per i soggetti passivi che non siano anche titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il cui reddito imponibile del periodo di imposta precedente non sia superiore al limite previsto per il secondo scaglione di reddito dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La riduzione non opera se la somma dei redditi dei soggetti che occupano in comune l'unità immobiliare supera l'anzidetto limite.

3. Il tributo Rifiuti e Servizi, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è ridotto alla metà per i soggetti passivi che siano anche titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie dei fabbricati assoggettati ad imposta comunale sugli immobili o ad imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo.

4. Il consiglio comunale può deliberare riduzioni o esenzioni in relazione alla situazione reddituale e al numero dei familiari a carico dei soggetti passivi del tributo Rifiuti e Servizi, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili.

Art. 14-octiesdecies.

(Adempimenti dei contribuenti)

1. I soggetti passivi del tributo Rifiuti e Servizi presentano la dichiarazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree tassabili. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno

solo degli occupanti. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è redatta su moduli predisposti e messi a disposizione dal comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità rimangono invariate. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità, la dichiarazione va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14-*vicies*, comma 2, il versamento del tributo Rifiuti e Servizi per l'anno di riferimento si effettua, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 14-*noniesdecies*.

(Rimborsi)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, con diritto alla corresponsione degli interessi dalla data del versamento stesso.

Art. 14-*vicies*.

(Applicazione e riscossione volontaria del tributo)

1. Il tributo sui servizi comunali nella componente connessa ai servizi indivisibili dei comuni è applicato e riscosso dal comune. Il tributo sui servizi comunali nella componente connessa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è applicato e riscosso dal comune oppure, su delibera del comune, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, previa apposita convenzione con i soggetti fornitori di energia elettrica operanti sulle utenze site nel territorio del comune, il comune può prevedere che il versamento del tributo Rifiuti e Servizi avvenga da parte di ciascun soggetto passivo contestualmente al pagamento della tariffa dovuta a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, in ogni caso con l'obbligo per l'ente gestore convenzionato di riversare il gettito riscosso all'entrata del bilancio del comune con cadenza semestrale. La convenzione di cui al presente comma prevede che, qualora il soggetto passivo non adempia al pagamento delle somme dovute a titolo di tributo Rifiuti e Servizi per due versamenti consecutivi, l'ente gestore convenzionato sospenda la somministrazione di energia elettrica fino al completo adempimento.

3. Il soggetto titolare delle attività di liquidazione e riscossione volontaria designa il responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 14-*unvicies*.

(Poteri istruttori, accertamento e sanzioni)

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione

da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree tassabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le dichiarazioni o i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento del tributo non versato. In caso di ritardo non superiore a quindici giorni, si applica la sanzione del 2 per cento per ciascun giorno di ritardo.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 14-*duovicies*.

(Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento delle somme accertate o delle sanzioni irrogate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, il funzionario procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero mediante ingiunzione fiscale, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con la procedura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

2. La cartella di pagamento ovvero l'ingiunzione fiscale deve essere notificata, a pena di decadenza, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 14-*tervicies*.

(Disciplina applicabile in materia di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso)

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo concernenti il tributo Rifiuti e Servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 14- quater vicies.

(Rapporto fra tributo Rifiuti e Servizi e addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 5, ciascun comune effettua una ricognizione e valutazione degli effetti dei gettiti conseguenti all'applicazione del tributo Rifiuti e Servizi. L'esito della predetta ricognizione e valutazione, il comune può deliberare il progressivo incremento dell'aliquota massima del medesimo tributo con contestuale riduzione, fino all'azzeramento, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»

Art. 3

(Ulteriori modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa. Le disposizioni di cui al presente comma sono efficaci a decorrere dall'anno 2013.”.

2. All'articolo 2, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “sino al 2013” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 2012”.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte” sono soppresse.

4. qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sia già stato entrato in vigore, le disposizioni del medesimo si applicano all'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dal presente decreto legislativo.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “dall'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2013”.

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2013".
7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2013".
8. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dal 1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2014".
9. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2013".
10. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2013".
11. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "spese per le funzioni fondamentali," sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".
12. L'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato a decorrere dall'anno 2013.

Art. 4

(Modificazioni al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente:
"b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo."

Art. 5

(Modificazioni al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. All'articolo 17, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui al comma 6, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui medesimo comma 6. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

6-ter. Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 6-bis trovano applicazione anche nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome.”

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole “, di durata biennale,” sono soppresse.

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 3, dopo le parole: “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,” sono inserite le seguenti: “pubblicato in Gazzetta ufficiale,”

4. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le regioni, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse spettanti alle province ubicate nel territorio regionale, concludere accordi con le medesime province al fine di definire ulteriori e diverse modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, rispetto a quelle di cui al comma 3. Nelle regioni nelle quali si pervenga alla conclusione degli accordi di cui al presente comma entro la data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di cui al comma 3, il riparto del medesimo Fondo è effettuato in conformità alle modalità stabilite nei singoli accordi regionali.”

Art. 6

(Modificazioni al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. In sede di sperimentazione si individuano i tempi e le modalità per esporre le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.”

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le Regioni possono altresì individuare le leggi di spesa cui applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale.”

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: “sono ripartiti in articoli ed”, è inserita la seguente: “eventualmente”, e la parola: “minimo” è sostituita con la seguente: “comune”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per ciascun programma di cui all'articolo 13, comma 1, è individuato un responsabile del programma che rende conto dei risultati conseguiti.”

4. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. A seguito della sperimentazione di cui all'articolo 36 sono individuati ulteriori strumenti idonei a garantire flessibilità degli stanziamenti di bilancio."

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Le Amministrazioni di cui al comma 1, sono tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile."

6. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo;"

b) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le Regioni approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo."

7. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per la parte in conto capitale finanziata con le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le Regioni accertano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento e impegnano con riferimento al cronoprogramma definito nel progetto esecutivo approvato dal Ministero. L'eventuale conseguente avanzo di amministrazione resta vincolato alle finalità di cui al medesimo articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le Regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta."

8. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono premesse le seguenti parole:

"Fermo restando quanto previsto alla lettera e), comma 1, dell'articolo 7, della legge 5 maggio 2009, 42, ai fini di tracciabilità e per".

9. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera k), le parole: "o la provincia autonoma", sono soppresse;

b) dopo la lettera k), è aggiunta la seguente lettera:

"k-bis) il valore delle ferie maturate e non godute dà luogo ad accantonamento in coerenza con le specificità dei contratti del comparto."

10. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il quarto periodo è inserito il seguente:

"Per le Regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare apposite missioni anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 della presente legge."